



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio V - II Unità Operativa
Via Luigi Placiani, 32 - 00185 Roma - ☎ 0677392575 - 0677392579- 📠 0677392600
segreteria: rossana.cosentino@istruzione.it - sito web: www.lazio.istruzione.it

MPI AOODRLA.Registro Ufficiale
prot. n. 9217 - USCITA -

Roma, 08/04/2013

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Lazio

LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del
Lazio

LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani del Lazio

LORO SEDI

All'Albo

N.D.G.

E P.C.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

LORO SEDI

OGGETTO: O.M. n. 199 del 21/03/2013 – mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2013/2014.

Si comunica che sui siti INTRANET e INTERNET del M.I.U.R. è stata pubblicata l'O.M. n. 199 del 21/03/2013, prot. 2920, riguardante la mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2013/2014, unitamente alla nota di trasmissione del MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio IV, prot. 2921 del 22/03/2013.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione dell'ordinanza in argomento presso il personale docente interessato e, nel rimandare alla medesima per quanto riguarda gli aspetti generali della mobilità degli insegnanti in argomento, con la presente si evidenziano, di seguito, alcuni aspetti salienti ed alcuni nuovi passaggi che integrano e modificano le disposizioni impartite negli anni scolastici scorsi **sia per quanto riguarda la mobilità a domanda sia per quanto riguarda la graduatoria regionale** e si forniscono specifiche indicazioni operative di competenza territoriale.

Relativamente **alla mobilità a domanda**, innanzitutto si fa presente che, anche per questo anno di applicazione, la mobilità del personale in argomento non potrà essere gestita in maniera automatizzata sul Sistema Informativo del M.I.U.R.

Le SS.LL. sono invitate a procedere, dopo aver accertato l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse e al loro invio a questo Ufficio, corredate della documentazione: **si comunica che si dovrà provvedere**

anticipando l'invio, da effettuarsi per posta ordinaria, entro il giorno 08/05/2013, per mezzo di fax al n° 06 7739 2606.

Le domande devono essere presentate dagli interessati alle SS.LL. dall' 08 aprile 2013 al 06 maggio 2013 e saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato all'ordinanza. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.

Il personale interessato è invitato ad attenersi scrupolosamente, per quanto riguarda la documentazione delle domande, a quanto stabilito nell'art. 4 della sopra citata O.M. n. 199 del 21/03/2013.

Si ritiene opportuno far presente che, poiché la mobilità di cui trattasi è in riferimento esclusivamente all'acquisizione della titolarità presso diversa diocesi (trasferimento) o in diverso settore formativo (passaggio), non devono essere presentate domande per ottenere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi, che potrà invece essere richiesta in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione regolati da apposito Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.

Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3 dell'art. 1 della O.M. del 21/03/2013, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato D al CCNI sottoscritto l' 11/03/2013 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010. Pertanto, ai fini della mobilità a domanda (v. nota 5 delle "note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del C.C.N.I. dell'11/03/2013) il punteggio può essere assegnato, per l'a.s. 2013/2014; invece, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'art. 10 comma 3 dell'O.M. in argomento, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica sin dall'a.s. 2012/2013 per la graduatoria relativa all'individuazione dei soprannumerari.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 37 bis comma 8 del CCNI sottoscritto l'11/03/2013, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per la continuità.

Si ribadisce che, ai fini della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica, l'ultimo anno utile per il conteggio del quinquennio di cui all'art. 4 comma 6 è l'a.s. 1985/1986.

Si fa presente che sulle reti INTRANET e INTERNET del M.I.U.R. sono presenti i moduli da utilizzare per le domande di trasferimento e di passaggio, nonché l'elenco ufficiale delle diocesi italiane e il modello di dichiarazione dell'anzianità di servizio.

Si evidenzia, inoltre che, come ribadito dal M.I.U.R. nella nota prot. n. AOODGPER 2921 del 22/03/2013, in materia di valutazione dei titoli, sono state inserite integrazioni "ai fini della mobilità, derivanti dal recepimento del D.P.R. 175/2012 di esecuzione dell'Intesa per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche sottoscritta il 28/06/2012 tra il M.I.U.R. e la CEI".

Si forniscono poi, di seguito, alcune indicazioni per quanto riguarda la **graduatoria regionale** diocesana valevole per l'a.s. 2013/2014.

Secondo quanto stabilito nell'art. 10, comma 4 della sopra citata ordinanza, questo Ufficio deve predisporre, entro il 28 giugno 2013, una graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al fine di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03.

Nell'art. 10, comma 3 dell'O.M. in argomento si stabilisce che il punteggio viene attribuito sulla base delle tabelle allegate al Contratto Nazionale Integrativo sottoscritto l'11/03/2013.

Si fa presente che, come già avvenuto per la graduatoria relativa all'a.s. 2012/2013, l'Ufficio scrivente procederà alla predisposizione della graduatoria in argomento per l'a.s. 2013/2014 apportando alla graduatoria definitiva relativa all'a.s. 2012/2013 approvata con D.D.G. n. 212 del 03/07/2012, **esclusivamente** le variazioni successivamente intervenute (si fa presente che la graduatoria definitiva di cui sopra è consultabile nel sito dell'U.S.R. per il Lazio alla voce "albo on -line", nella sezione "Circolari" – Ufficio V).

L'Ufficio scrivente procederà innanzitutto all'attribuzione di n. 6 punti nei confronti dei docenti interessati per il servizio prestato nell'a.s. 2011/2012, come previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI dell'11/03/2013.

Per quanto riguarda il sopra indicato punteggio di 6 punti per il servizio, sarà cura dei Dirigenti Scolastici interessati comunicare all'Ufficio scrivente il verificarsi delle circostanze che non danno luogo all'attribuzione del punteggio stesso (ai sensi della premessa alle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio allegate al sopra citato CCNI dell'11/03/2013 e altri casi eventualmente previsti).

Ciò premesso, si inviano, in allegato, i modelli D -IRC e D1 -IRC, che dovranno essere debitamente compilati soltanto da parte di quegli insegnanti per i quali occorre procedere alla valutazione di nuove situazioni intervenute per quanto riguarda le esigenze di famiglia ed i titoli di studio, poiché come sopra specificato, il punteggio per il servizio prestato sarà attribuito d'ufficio. Al fine di non appesantire inutilmente la procedura in argomento, i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare, prima dell'invio a questo Ufficio, la sussistenza della condizione sopra espressa.

Si ribadisce che l'aggiornamento della graduatoria comporta la necessità, per l'Ufficio scrivente, di prendere in considerazione eventuali variazioni riguardanti le esigenze di famiglia ed i titoli di studio, **sia per il verificarsi di circostanze che diano luogo all'attribuzione di ulteriore punteggio, sia per il verificarsi di situazioni che comportino il venir meno o il modificarsi di punteggi precedentemente attribuiti.**

Si richiama l'attenzione sulle circostanze che comportano il venir meno o il modificarsi dei precedenti punteggi:

- 1) perdita del diritto al ricongiungimento
- 2) variazione del punteggio in relazione all'età anagrafica del figlio
- 3) perdita al diritto del punteggio attribuito per i figli.

Si precisa, pertanto, che in presenza di qualsiasi variazione i due modelli D-IRC e

D1-IRC devono essere compilati ex novo, ovviamente solo nel settore/i (esigenze di famiglia o titoli generali) interessato/i alla variazione.

Ad esempio, se lo scorso anno il docente aveva ottenuto **10 punti** per esigenze di famiglia, di cui 6 per ricongiungimento al coniuge e 4 per un figlio di età inferiore a 6 anni e un figlio è nato successivamente, nel modello D-IRC dovrà essere barrata la casella relativa al ricongiungimento e nella casella corrispondente al punto B) dovrà essere indicato 2. **Il punteggio totale sarà 14.**

Se invece l'anno scorso il docente aveva ottenuto un punteggio di **13 punti** (6 per ricongiungimento, 4 per figlio di età inferiore a 6 anni e 3 per figlio di età compresa fra 6 e 18 anni) e quest'anno il figlio minore compie 7 anni, dovrà essere barrata la casella relativa al ricongiungimento e nella casella di cui al punto C) dovrà essere indicato 2. **Il punteggio totale sarà 12.**

Se, infine, per quanto riguarda i titoli generali, nello scorso anno il docente aveva ottenuto **15 punti** (di cui 12 per il superamento di pubblico concorso e 3 per un diploma di scienze religiose), qualora abbia conseguito successivamente un diploma di laurea di cui alla lettera F) del modello D-IRC, nello stesso dovrà essere indicato 1 in corrispondenza della lettera B) dei titoli generali, 1 in corrispondenza della lettera D) e 1 in corrispondenza della lettera F). **Il totale sarà di 20 punti per l'a.s. 2012/13.**

Per quanto riguarda la fruizione dei benefici previsti dalla L. 104/92, si fa presente che il verificarsi delle situazioni elencate nel modello D1-IRC (art. 21, art. 33-coma 6, art. 33-commi 5 e 7) devono essere adeguatamente documentate, secondo le indicazioni fornite nello stesso D1-IRC, sia da parte dei docenti ai quali è stata riconosciuta lo scorso anno, sia da parte di coloro che intendano ottenerla per la graduatoria 2013/2014.

Così pure, dovrà essere adeguatamente documentata la circostanza di cui alla lettera D) del settore II – Esigenze di famiglia – del modello D-IRC, secondo le indicazioni fornite nella nota 9, facente parte delle note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio allegate al C.C.N.I dell'11/03/2013.

I Dirigenti Scolastici interessati sono invitati a verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese dai docenti nelle tre sezioni del modello, anche in relazione alla documentazione presente nel fascicolo personale.

I sopra indicati modelli degli insegnanti appartenenti alle diocesi della provincia di Roma dovranno essere fatti pervenire a questo Ufficio dalle istituzioni scolastiche, per ragioni organizzative, **entro e non oltre l' 08/05/2013.**

I modelli degli insegnanti appartenenti alle diocesi delle altre province saranno fatti invece pervenire ai relativi Ambiti Territoriali mediante consegna a mano da effettuarsi presso i relativi uffici di segreteria **entro e non oltre la suddetta data dell' 08/05/2013.** Gli Uffici Territoriali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo sono pregati poi di far pervenire all' Ufficio scrivente quanto ricevuto mediante consegna a mano (stanze 415 o 416) **entro il giorno 10/05/2013.**

Si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni alle Istituzioni scolastiche ai fini della corretta consegna.

Poiché alcune Diocesi comprendono Istituzioni scolastiche appartenenti a province diverse (ad es. la diocesi di Albano e la diocesi di Civita Castellana), il riferimento per la consegna è la provincia di appartenenza.

Pertanto, ad esempio, i modelli degli insegnanti della Diocesi di Albano in servizio presso scuole della provincia di Latina devono essere consegnati all' A.T.P. di LATINA e quelli degli insegnanti della Diocesi di Civita Castellana, che prestano servizio in scuole della provincia di Roma, devono essere consegnati all'Ufficio scrivente.

Si fa presente che, rispetto alla graduatoria dello scorso anno, per il 2013/2014, andranno inseriti anche gli insegnanti che hanno ottenuto per il 2012/13 il trasferimento presso Diocesi della nostra Regione e, pertanto, da parte di questi insegnanti devono essere comunque compilati i due modelli di cui sopra.

Inoltre, i modelli in argomento non dovranno essere compilati dagli insegnanti che saranno collocati a riposo dal 01/09/2013, né dagli insegnanti provenienti da altre regioni che siano in assegnazione provvisoria presso diocesi della regione Lazio.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to G. Minichiello